

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della salute che individua le funzioni di Organismo statale per la cannabis previsto dagli articoli 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972.

Rep. Attin. 170/csc del zoottobre 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 ottobre 2015:

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di approvazione del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e successive modifiche e integrazioni che, all'articolo 2, comma 1, prevede tra le competenze del Ministro della salute, la concessione delle autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

VISTA, in particolare, la sezione B della tabella dei medicinali allegata al suddetto Testo Unico, che include i medicinali di origine vegetale a base di *Cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) tra quelli che possono essere prescritti con ricetta non ripetibile, fatte salve specifiche prescrizioni indicate dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nell'ambito dell'eventuale autorizzazione all'immissione in commercio;

VISTA la Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961, come emendata dal protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva in Italia in base alla legge 5 giugno 1974, n. 412, che prevede, per il caso di autorizzazione alla coltivazione della pianta di canapa, l'istituzione o il mantenimento di Organismi statali ai fini della disciplina e dei controlli relativi;

VISTO il decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, ed in particolare l'articolo 5 che reca disposizioni sulla prescrizione di preparazioni magistrali;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

VISTA la legge 15 marzo 2010, n. 38 recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota dell'8 settembre 2015 del Ministero della salute, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto, con relativo Allegato tecnico, diramato alle Regioni e Province autonome con nota del 9 settembre 2015:

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 22 settembre 2015, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate hanno condiviso le proposte modificative dei rappresentanti regionali, arrivando alla stesura di un testo concordato, trasmesso poi dal Ministero della salute con nota del 23 settembre 2015 e diramato in pari data;

VISTA la successiva nota del Ministero della salute del 6 ottobre 2015, con la quale è stata trasmessa una nuova versione del decreto in parola, integrato con le osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota del 14 ottobre 2015, con la quale la suddetta ultima versione del decreto è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di decreto del Ministro della salute che individua le funzioni di Organismo statale per la *cannabis* previsto dagli articoli 23 e 28 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata nel 1972, nella versione diramata con la citata nota del 14 ottobre 2015.

IL SEGRETARIO Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE Giapic/audio Bressa